



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

Ufficio del Massimario

**L'ISTANZA DI RATEIZZAZIONE NON COMPORTA  
ACQUIESCENZA MA INTEGRA UN RICONOSCIMENTO DEL  
DEBITO IDONEO AD INTERROMPERE LA PRESCRIZIONE**

Sentenza del giorno 11 aprile 2025, n. 1031 del 2025 (dep. 10/09/2025) - Corte  
di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. I

**Composizione**

Atzeni Manfredi (Presidente)

Murino Antonella (Relatore)

Latti Franco (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 062 CONTENZIOSO TRIBUTARIO  
(DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -  
IN GENERE

Domanda di rateizzazione – Riconoscimento di debito – Interruzione della  
prescrizione – Incompatibilità con l'omessa notifica delle cartelle

**Massima**

La domanda di rateizzazione dei tributi, sebbene non costituisca acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'*an* della pretesa fiscale, integra nondimeno un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. (In applicazione del principio la Corte ha affermato che l'istanza di rateizzazione è totalmente incompatibile con l'eccezione di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento essendo esse richiamate nella medesima istanza per cui risultano conosciute dal contribuente).

**Rif. normativi**

Art. 2944 c.c.

Art. 10, comma 1, DPR 29/09/1973, n. 602

Art. 21, comma 1, D.lgs. 31/12/1992, n. 546

*ufficiomassimariocpigt@finanze.it*  
*<https://massimario.giustizia-tributaria.it>*



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

Art. 1, comma 2-ter, D.L. 31/05/2010, convertito dalla L. 30/07/2010, n. 122

**Conformità**

Cass. sez.V, ordinanza 18/06(2018, n. 16098

**Anno pubb.**

2025